SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1995.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentazione e la difesa del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia dell'U.N.I.D.O. (United Nations Industrial Development Organization), in Trieste, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia dell'U.N.I.D.O.(United Nations Industrial Development Organization) con sede in Trieste;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia dell'U.N.I.D.O. (United Nations Industrial Development Organization) con sede in Trieste, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A0536

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale Conca d'oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Crispiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cantina sociale Conca d'oro - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cantina sociale Crispiano», con sede in Crispiano (Taranto), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale Conca d'oro - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cantina sociale Crispiano», con sede in Crispiano (Taranto), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Fausto Monticelli in data 15 luglio 1952, rep. n. 39257, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Federico Simoncelli, nato il 4 ottobre 1952 a S. Maria Capua Vetere ed ivi residente in via Pezzella Pal. Rossetti, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0561

DECRETO 14 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Commissionaria tra alimentaristi Cotral - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Commissionaria tra alimentaristi Cotral - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Commissionaria tra alimentaristi Cotral - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallimberti il 28 settembre 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Maria Sandra Tiozzo Bastianello, nata a Chioggia (Venezia) il 30 gennaio 1959 e residente a Sottomarina di Chioggia in viale Verona n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0562

DECRETO 16 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova V.E.I. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Nuova V.E.I. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova V.E.I. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Carlo Angelini Rota, in data 15 giugno 1987, repertorio n. 75826, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Damiani Mauro, nato a Foligno il 2 maggio 1954, ed ivi residente in piazza del Suffragio n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0563

DECRETO 16 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pistoiamar - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 gennaio 1994, con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pistoiamar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pistoia;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Pistoiamar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pistoia, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch, in data 21 aprile 1982, rep. n. 13081, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gino Spagnesi, nato a Pistoia il 30 maggio 1962, ed ivi residente in via S. Agostino n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0564

DECRETO 16 gennaio 1995.

Determinazione delle modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative per il servizio delle ispezioni ordinarie, per il biennio 1995-96.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29 marzo 1989, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1995-96 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie verrà corrisposto, per il biennio 1995-96, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la riscossione, delle modalità di versamento dei contributi di pertinenza del Ministero che verranno versati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Per il biennio cui si riferisce il presente decreto il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: dalla scadenza di detto termine decorrerà quello previsto dall'art. 5 del citato decreto.

a) Enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000:

L. 350.000.

b) Enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000:

L. 900.000.

c) Enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000:

L. 1.800.000.

d) Enti cooperativi con fatturato superiore a L. 30.000.000.000:

L. 3.000.000.

Art. 2.

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per quegli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi delle leggi 8 novembre 1991, n. 381 (art. 3) e 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 15).

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati si sensi degli articoli 1 e 2 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi.

Art. 4.

Per le cooperative costituite da meno di un anno dalla chiusura dell'esercizio precedente o costituite nel corso del biennio 1995-96 il contributo è fissato nella misura minima di L. 350.000. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Ai sensi della circolare n. 59 del 9 ottobre 1953 nel caso in cui l'ente rientri in una delle categorie sopraelencate per quanto concerne il numero dei soci ed in una diversa per quanto concerne il capitale sociale o il fatturato, viene applicato il contributo relativo alla categoria per la quale esso è determinato nella misura più elevata.

Art. 6.

Per quanto concerne gli enti cooperativi edilizi, per fatturato deve intendersi il totale del costo del terreno e dei costi di costruzione evidenziati nel bilancio preso in esame al fine della determinazione del contributo.

Art. 7.

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 5 nonché l'art. 8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi di cui trattasi.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0542

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 1995.

Soppressione dell'abilitazione all'esercizio della pesca con il sistema denominato «ingegno».

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento CE n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ed in particolare l'art. 2, comma 2, che vieta l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Considerato che nella banca dati di questa direzione generale risultano quattro unità aventi le seguenti matricole: GL 3330 - 15LI 1 - 2PT 120 - 50L 277, in possesso di licenza esclusivamente per la pesca del corallo mediante l'utilizzo dell'«ingegno» quale attrezzo trainato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire l'aggiunta di mestieri della piccola pesca sulle licenze delle unità suddette al fine di consentire ai titolari la continuazione dell'attività di pesca;

Decreta:

Nelle licenze di pesca delle unità in premessa citate è soppressa la denominazione «ingegno» e, in sostituzione dell'attrezzo soppresso, contestualmente ai titolari delle predette licenze è consentito l'esercizio dell'attività di pesca mediante l'utilizzo di reti da posta fissa in ogni caso e, a scelta dei singoli armatori, uno dei seguenti ulteriori sistemi:

1) palangari;

2) lenze;

3) nasse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1995

Il direttore generale: AMBROSIO

95A0543

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 gennaio 1995.

Autorizzazione alla società «A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, concernente la direttiva n. 89/392/CEE;

Visto il decreto 23 dicembre 1993, con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, con sede in Milano, via Bronzino n. 3, è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE, per talune categorie di macchine;

Preso atto della nuova denominazione sociale «A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.», con sede in Milano, alla via Bronzino n. 3;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazionea certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che la A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., possiede i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle macchine di cui al decreto 23 dicembre 1993 per le quali la società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

10 - Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

11 - Formatrici della gomma per iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

13 - Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale, dotate di un meccanismo di compressione.

15 - Ponti elevatori per veicoli.

16 - Apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore ai tre metri.

B - *Componenti.*

1 - Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2 - Blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

Art. 2.

La presente autorizzazione ha validità di mesi sei.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0537

DECRETO 11 gennaio 1995.

Autorizzazione all'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, in Milano, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, concernente la direttiva n. 89/392/CEE;

Visto il decreto 7 marzo 1994, con il quale l'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, con sede in Milano, è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE, per talune categorie di macchine;

Vista l'istanza con la quale la predetta associazione richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che l'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale per la meccanica, soddisfa i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle macchine di cui al decreto 7 marzo 1994 per le quali l'associazione I.C.I.M. è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

9 - Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10 - Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.

11 - Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0538

DECRETO 11 gennaio 1995.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Visto il decreto 23 dicembre 1993, con il quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), è stato autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti compresi dalla direttiva CEE n. 89/392;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. possiede i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle macchine di cui al decreto 23 dicembre 1993 per le quali l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è stato autorizzato al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

5 - Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6 - Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

12 - Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia;
locomotive e benne di frenatura;
armatura semovente idraulica,

con motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13 - Benne di raccolta rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16 - Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

17 - Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B - *Componenti di sicurezza.*

1 - Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2 - Blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3 - Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai punti A-9, A-10 e A-11.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità di sei mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0539

DECRETO 11 gennaio 1995.

Autorizzazione alla società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali, in Pontenure, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, concernente la direttiva n. 89/392/CEE;

Visti i decreti 28 luglio 1993 ed 11 gennaio 1994 con i quali la società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali, con sede in Pontenure (Piacenza), è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE, per talune categorie di macchine;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di macchine;

Considerato che la società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali, possiede i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle macchine di cui ai decreti 28 luglio 1993 ed 11 gennaio 1994 per le quali la società ICEPI è stata autorizzata al rilascio di certificazioni CEE è integrato con i seguenti tipi:

A - *Macchine.*

12 - Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia;
locomotive e benne di frenatura;
armature semoventi idrauliche con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13 - Benne di raccolta rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

16 - Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

17 - Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B - *Componenti di sicurezza.*

1 - Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere innaturali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2 - Blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3 - Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A.

4 - Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5 - Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

Art. 2.

Il presente decreto ha validità di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0540

DECRETO 11 gennaio 1995.

Autorizzazione al Registro italiano navale, in Genova, al rilascio di certificazioni CEE ai sensi delle direttive n. 89/392/CEE e n. 91/368/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale il Registro italiano navale, organismo con sede in Genova, via Corsica, 12, ha chiesto di essere autorizzato al rilascio di certificazione CEE per prodotti compresi nelle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 15925;

Considerato che il Registro italiano navale ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII alla direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Registro italiano navale è autorizzato al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

A - *Macchine.*

9 - Presse, comprese le piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10 - Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione, a carico o scarico manuale.

11 - Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e scarico manuale.

12 - Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotori e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica con motore a combustione interna destinata ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13 - Benne di raccolta rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14 - Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7 dell'allegato I della direttiva n. 89/392/CEE come emendato dall'allegato I della direttiva n. 91/368/CEE.

15 - Ponti elevatori per veicoli.

16 - Apparecchi il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B - *Componenti di sicurezza.*

1 - Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2 - Blocchi logici con funzioni di sicurezza, per dispositivi di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3 - Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui ai punti A9, A10 e A11.

5 - Strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dal Registro italiano navale per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di mesi sei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0541

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 125 denominato «Impianto r.s.u. comprensorio di Regalbuto».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti é occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 1989, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Sicilia denominato «Impianto r.s.u. comprensorio di Regalbuto (Enna)» per l'importo di lire 18.244 milioni;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in data 17 maggio 1992, che ha constatato la sospensione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di compostaggio in contrada Femmina Morta, disposta dalla soprintendenza di Enna ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 1089/1939, e la necessità di localizzare l'impianto in un'altra area;

Considerato che dalla documentazione acquisita risulta che l'amministrazione provinciale di Enna, con delibera n. 276 del 22 giugno 1992, ha individuato in contrada Mezzarancio il nuovo sito per l'impianto;

Considerato che il comitato tecnico regionale, con voto n. 21414 del 7 luglio 1993 ha, tra l'altro, rilevato che la variante ubicazionale determina una sostanziale modifica del progetto, in particolare, per quanto riguarda la discarica;

Tenuto conto che il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in sede di verifica effettuata in data 18 maggio 1994 ha constatato la mancata ripresa dei lavori ad oltre tre anni dalla consegna formale, avvenuta il 12 marzo 1991;

Considerato che il comitato regionale per la tutela dell'ambiente ha espresso parere negativo sul nulla-osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/1981, come da nota n. 64232 dell'8 settembre 1994, della regione siciliana, assessorato territorio e ambiente;

Ritenuto che l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di lire 18.244 milioni relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di lire 18.244 milioni relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato. Le risorse resesi disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato. PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 12

95A0544

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

Riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale per l'anno 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visti, inoltre, gli articoli 6, comma 8, e 19, commi 2, 4 e 8 del medesimo decreto-legge n. 570/1994, che prevedono trasferimenti di funzioni tra le varie amministrazioni;

Viste le proprie deliberazioni in data 19 gennaio, 13 aprile e 24 giugno 1994 concernenti il riparto delle disponibilità di bilancio destinate per l'anno 1994 agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Considerato altresì che sulla base della situazione segnalata dalle varie amministrazioni sono emerse, per alcune di esse, ulteriori esigenze finanziarie collegate all'urgenza di assolvere ad obbligazioni già assunte, ovvero a correnti necessità gestionali, che possono essere soddisfatte utilizzando le risorse ancora disponibili per l'anno 1994 sul fondo di cui all'art. 19, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 96/1993;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Udito, altresì, l'intervento del Sottosegretario di Stato al Tesoro, con il quale viene acquisito il prescritto concerto sulla proposta sopra indicata;

Delibera:

1. L'importo complessivo di lire 1.398,466 miliardi a valere sulle residue disponibilità 1994 del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, viene assegnato alle amministrazioni interessate come segue:

Amministrazioni e finalità	Riferimenti normativi	Importi (in mld)
Presidenza del Consiglio dei Ministri:		
1. Esigenze di funzionamento del FORMEZ	Art. 6, c. 1, lett. *e)*, del D.L.vo 96/93 e art. 18, c. 3, D.L. 570/94	34,667
Ministero del tesoro:		
2. Trasferimenti e rimborsi alla Cassa depositi e prestiti	Art. 8, c. 7, del D.L.vo 96/93 e art. 7, c. 5, D.L. 570/94	500,000
3. Gestione e sviluppo del Centro elaborazione dati (CED)	Art. 2, c. 3, del D.L. 559/94	9,000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
4. Agevolazioni alle attività produttive	Art. 1, c. 2, D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92	238,000
5. Trasferimenti alle regioni per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane	Art. 1, c. 3, lett. *d)*, D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92	36,000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
6. Accordi e intese di programma, contratti di programma e di impresa	Art. 1, lett. *a)*, D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92 e art. 2, c. 1, D.L. 570/94	50,000
7. Interventi di competenza delle regioni (Piani regionali di sviluppo e azione organica 6.3)	Art. 19, c. 4, del D.L.vo 96/93	238,000
8. Progetti FIO in gestione diretta	Art. 19, c. 4, del D.L.vo 96/93 e art. 14 del D.L. 570/94	20,000
Ministero dei lavori pubblici:		
9. Opere di competenza del Ministero	Art. 9, c. 1, 3 e 4, D.L.vo 96/93 e art. 7 D.L. 570/94	150,000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:		
10. Completamento intesa di programma a favore delle università meridionali (Università di Catanzaro - facoltà di medicina)	Art. 1, c. 1 e 3, D.L. 415/92, conv. nella L. 488/92, art. 6, c. 1, D.L.vo 96/93 e art. 6 D.L. 570/94	94,000
11. Completamento intesa di programma a favore delle università meridionali (Università di Sassari - facoltà di medicina)	Art. 1, c. 1 e 3, D.L. 415/92, conv. nella L. 488/92, art. 6, c. 1, D.L.vo 96/93 e art. 6 D.L. 570/94	28,649
12. Compensi per lavoro straordinario del personale		0,090
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:		
13. Compensi al commissario *ad acta*	Art. 19, c. 5, del D.L. 570/94	0,060
	TOTALE. . .	1.398,466

2. Sono inoltre approvate le seguenti variazioni compensative:

l'importo di lire 30 miliardi, riguardante i progetti «Teleaer» e «T.E.R.R.A. del Sud», sarà trasferito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 10 miliardi, riguardante gli interventi promozionali nel settore del turismo, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo (art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 20 miliardi, riguardante gli interventi promozionali nel settore dell'agricoltura, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 500 miliardi, riguardante i rimborsi ad I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. per la riduzione dei contributi agricoli unificati - SCAU, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 570/1994).

3. Il Ministro del tesoro apporterà, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 22 novembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8

95A0545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, recante: «Misure urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI».

Nella seduta del 2 febbraio 1995 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 1850 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1995), concernente misure urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI».

95A0614

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nell'Unione europea ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE che integra la direttiva n. 89/48/CEE.

Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell'art. 14, comma 1, che la relativa domanda va presentata al Ministero competente che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del suddetto decreto è quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell'allegato al decreto medesimo.

Per le professioni vigilate dal Ministero di grazia e giustizia la domanda va presentata alla Direzione generale degli affari civili e libere professioni - Ufficio VII, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza dell'Unione europea o dello spazio economico europeo o documento equivalente;

2) se la formazione è stata acquisita per almeno due terzi in Paesi della Comunità europea:

a) il titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo che documenti:

un ciclo di studi post-secondari diverso da quello previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 della durata di almeno un anno (art. 1, comma 3, lettera *a)*; oppure

un ciclo di studi post-secondari diverso dal precedente, impartito in un istituto di istruzione o in una impresa (art. 1, comma 3, lettera *b)*; oppure

un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale (art. 1, comma 3, lettera *c)*;

b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione del richiedente è subordinato al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure

documentazione attestante che il richiedente ha esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*; oppure

documentazione attestante che il richiedente è in possesso dei titoli rispondenti ai requisiti dell'art. 3, comma 1, lettere *c)* ed *e)*;

c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera *a)*;

d) documentazione attestante le attività professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera *b)*;

3) se la formazione è stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente all'Unione europea:

a) i documenti di cui sub 2) *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) documentazione comprovante riconoscimento del titolo in un Paese dell'Unione europea;

c) documento comprovante che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 5) per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* e di due anni per il caso di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

Si precisa altresì che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 319/1994.

L'amministrazione si riserva la facoltà di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessità di integrazione della documentazione elencata (art. 14, comma 3); a tal fine la domanda dovrà indicare un recapito dell'interessato.

95A0550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1994 la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Rina Bernardini con testamento olografo pubblicato il 22 febbraio 1992 con verbale n. 5105 di repertorio, a rogito del dott. Francesco Russo Krauss, notaio in Napoli, consistente in una somma di L. 100.000.000 corrispondente al valore nominale di titoli depositati presso l'Istituto Cariplo, filiale di Napoli.

95A0552

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
643 AL	Raccone & Strocco	Valenza
1464 AL	Lanza di Lanza Nicoletta & C. S.a.s.	Valenza
1634 AL	Bagna Franco	Valenza
3237 AL	Moro Ottavio	Valenza
556 AR	MGZ S.p.a.	Arezzo
772 AR	M.M. Preziosi di Mafucci Maurizio	Arezzo
800 AR	Zodiac preziosi S.r.l.	Arezzo
821 AR	B. & V. S.n.c. di Badii e Vagnoni	Arezzo
79 MC	Moriconi Sergio	Porto Recanati
448 MI	Chiovato Oscar	Milano
1190 MI	Luzzante S.r.l.	Milano
1540 MI	Arte del cesello S.d.f.	Milano
615 NA	Pane Walter titolare Pane Walter	Napoli
737 NA	Coli Vincenzo titolare Coli Vincenzo.	Napoli
533 RM	Quadrini Mario	Roma
107 TV	«Aurum 90» S.n.c.	Treviso
217 VR	Bijou - Tecnica S.r.l. di Tuppini R.	Castel d'Aziano
1949 VI	Officina di Gianello Armando, Zannardi & C. S.a.s.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
397 AR	Gold G.A.B. Lavorazione orafa S.r.l.	Arezzo	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1477 MI	F.lli Leonetti S.n.c. di Leonetti Andre e Domenico	Milano
28 MO	Gazzini Alberto	Vignola
35 MO	Paval di Trenti Walter	Castelnuovo Rangone
52 MO	Caselli Tiziano	Modena
56 MO	Premi Roberto	Spilamberto
75 MO	Montini Daniele	Modena
76 MO	Magni Maria Luisa	Modena

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
1175 AL	Balduzzi & Astori	Valenza	2
2030 AL	Genzone Gian Franco & C. S.r.l.	Valenza	12
2921 AL	Giò Creazioni S.r.l.	Valenza	2
94 AN	Arco S.r.l.	Loreto	3
678 AR	Valdarno Gold S.n.c. di Palazzeschi & C.	Pieve Santo Stefano	1
1279 AR	Omega creazioni S.n.c. di Bianchi e Martinuzzi	Laterina	1

95A0551

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 1995

Dollaro USA	1604,75
ECU	1995,51
Marco tedesco	1056,66
Franco francese	304,85
Lira sterlina	2543,05
Fiorino olandese	942,75
Franco belga	51,344
Peseta spagnola	12,169
Corona danese	267,97
Lira irlandese	2513,20
Dracma greca	6,774
Escudo portoghese	10,223
Dollaro canadese	1141,52
Yen giapponese	16,101
Franco svizzero	1249,32
Scellino austriaco	150,16
Corona norvegese	241,32
Corona svedese	215,91
Marco finlandese	341,00
Dollaro australiano	1216,40

95A0615

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «G. Piazzi» di Sondrio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Sondrio n. 6648/Sett II del 27 settembre 1994, il liceo ginnasio statale «G. Piazzi» di Sondrio è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Banca popolare di Sondrio, consistente in un computer Olivetti M 290 per un valore di L. 300.000.

95A0566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento della società cooperativa «L'Amicizia» a responsabilità limitata, in Francavilla al Mare

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1994 è stato revocato il decreto ministeriale 16 settembre 1993 limitatamente al numero d'ordine 4 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, della società cooperativa «L'Amicizia» a responsabilità limitata, con sede in Francavilla al Mare (Chieti).

95A0567

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 11896 del 5 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, è stato rettificato il punto 6) della delibera G.R.T n. 7380 del 26 luglio 1994 nel modo seguente:

«La Panna S.p.a. dovrà comunicare al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale "Sorgente Panna" in contenitori di PET "Starlight", prodotti partendo da preforme e presentare entro venti giorni da tale data e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di cui ai punti *a)* e *b)* della suddetta delibera, i quali costituiscono elemento di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della suddetta autorizzazione».

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 11055 del 14 novembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, l'autorizzazione sanitaria alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale Donata è stata trasferita ed intestata alla Nuova acqua Donata S.r.l., con sede legale in via della Maulina n. 93, Lucca.

La stessa società è stata autorizzata:

all'ampliamento e alla ristrutturazione del proprio stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Donata»;

all'utilizzo della nuova linea di imbottigliamento;

a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Donata» in contenitori di PET «Caripak» prodotti nel proprio stabilimento a partire dal polimero granulare di detto materiale, e contraddistinti dalla lettera *C* riportata sulla parte inferiore della bottiglia.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è consentito l'uso del polimero granulare di PET «Caripak» prodotto dalla Sipet S.p.a. - Anagni (Frosinone).

La suddetta autorizzazione è stata concessa alla «Nuova acqua Donata S.r.l.» per dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera G.R.T. n. 11055 del 14 novembre 1994.

A partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Donata» nei sopracitati contenitori, la società stessa dovrà presentare con frequenza trimestrale i certificati analitici indicati al punto 6) del deliberato della delibera sopracitata.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione stessa.

95A0555

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministro del tesoro 22 novembre 1994, n. 81, concernente: «Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (titolo V). Il conto annuale e la relazione illustrativa della gestione del personale (art. 65). Esercizio 1994». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 166 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1994).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 32, alla voce: «Regioni, enti locali», al punto 3, secondo rigo, dopo la parola: «... comunali,», deve intendersi eliminata la seguente frase: «le quote di accantonamento al fondo di fine rapporto e le quote di rivalutazione;»

inoltre alle pagine 113, 133, 153, 173, 213, 233, 253, 273, 293, 343, 373, 374, 399, 425, 426, 453, 473, 493, 513, 533, 555, 575, 595, 615, 635, 655, 675, 695, 715, 735, sia nella colonna: «Personale all'estero» che nella colonna: «Totale», dove è scritto: «Femmine», leggasi: «Maschi» e dove è scritto: «Maschi», leggasi: «Femmine», ossia le voci devono intendersi conformi alle colonne che le precedono.

95A0556

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «"*Curricula*" dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, deve intendersi riportato il «*curricula*» di *Nevio Mastragostino, nato a Roma il 5 agosto 1932*, tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e non tra i membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dove è stato erroneamente inserito.

95A0568

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300